

SERVIZIO RICOSTRUZIONE PUBBLICA

Ufficio Tecnico e Vigilanza 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 96 DEL 17/11/2023

OGGETTO: Ordinanza Speciale n°22 del 13 agosto 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 – Edificio sede della scuola dell’infanzia denominata “Gemma Marconi” di proprietà della Asp 1 di Teramo. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 dell’incarico di redazione della relazione geologica. Decisione a contrarre ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023.CUP: B45E21002550001 – CIG: A02A65BCC0.

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n°189 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale sono state adottate le prime disposizioni per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017,
- ✓ l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*”;
- ✓ la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018,
- ✓ il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante “*Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*”;
- ✓ l’art. 1 del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante “*Disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- ✓ l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”;
- ✓ l’art. 1 comma 738 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha prorogato al 31/12/2023 la scadenza della gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016 n° 189;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA l’Ordinanza n°1 del 10 novembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione, con cui è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione degli Uffici Speciali per la Ricostruzione (da ora in poi USR)

nelle quattro Regioni i cui territori erano interessati dagli eventi calamitosi;

VISTO il Decreto n°1/SISMA/2017 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione, con cui sono state adottate le prime misure per la costituzione dell'USR 2016 Abruzzo;

ATTESO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n° 586 del 18 ottobre 2017 è stata approvata la Convenzione per la costituzione dell'USR Abruzzo;
- con la deliberazione della Giunta Regionale n°261 del 14 maggio 2019 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo ed il nuovo organigramma del predetto USR;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 14 agosto 2019 è stato individuato nel Dott. Vincenzo Rivera il soggetto cui conferire l'incarico di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 386 del 14 luglio 2020 è stato autorizzato il Direttore dell'Ufficio Speciale a rivalutare l'assetto organizzativo approvato con la DGR n. 261/2019 adeguandolo alle nuove funzioni di semplificazione amministrativa;
- con Decreto del Direttore USR 2016 n. 843/D del 30 luglio 2020 si è proceduto, in esecuzione della soprarichiamata delibera di Giunta, alla ridefinizione dell'assetto organizzativo e declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreti del Direttore USR 2016 n. 1877 del 21 ottobre 2021, n. 2198 del 25 novembre 2021, n. 1168 del 11 maggio 2022, n. 2378 del 18 ottobre 2022, n. 48 del 13 gennaio 2023, n. 1351 del 30 giugno 2023, si è proceduto alla riformulazione dell'assetto organizzativo e delle declaratorie dei Servizi dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016 Abruzzo;
- con Decreto n. 6/2022/SISMA del 30/12/2022 del Presidente della Regione Abruzzo nella veste di Vice Commissario per la Ricostruzione è stato prorogato l'incarico di Direttore dell'USR in favore del Dott. Vincenzo Rivera fino al 31/12/2023;

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (nel seguito, Codice dei contratti);

VISTA l'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante "Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTO l'articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all'articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l'attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l'Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

DATO ATTO che è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche "Accordo"), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell'ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall'art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l'Ordinanza Speciale n° 22 del 13 agosto 2021 *"Interventi di ricostruzione di scuole, della Sede della Prefettura di Teramo e di altri edifici pubblici e del patrimonio immobiliare della ASL di Teramo"*, adottata dal Commissario Straordinario sulla base dei poteri speciali a Lui conferiti dall'art. 11, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n°76, per l'attribuzione di particolari poteri in deroga alle leggi vigenti, esclusa quella penale, ai Soggetti Attuatori delle opere di particolare rilevanza ai fini della ricostruzione, perché presenti all'interno dei centri storici colpiti dal sisma;

CONSIDERATO che, nel contesto dell'ordinanza sopra richiamata, l'USR Abruzzo è individuato come Soggetto Attuatore, tra gli altri, anche dell'intervento di adeguamento sismico dell'edificio sede della scuola dell'infanzia

denominata “Gemma Marconi”, di proprietà della Azienda per i Servizi alla Persona di Teramo ASP 1, per un importo stimato di euro 877.500,00;

VISTO il Decreto n°1509 del 7 settembre 2021, confermato con Decreto n°2102 del 16 novembre 2021, con cui il Direttore dell’USR Abruzzo, Dott. Vincenzo Rivera, ha nominato il Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR, dott. Piergiorgio Tittarelli, Responsabile Unico del Procedimento di tutte le opere attribuite all’USR con l’Ordinanza Speciale n°22 nella veste di Soggetto Attuatore;

TENUTO conto dell’avenuta acquisizione delle dichiarazioni sull’insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 da parte del RUP e di tutti i componenti del gruppo di lavoro a supporto, individuato con le Determinazioni Dirigenziali n° 10 del 21 gennaio 2022 e n° 34 del 13/07/2022;

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 14/07/2022 è stato affidato l’incarico ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), dell’Ordinanza Speciale n. 22/2021 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed è stato altresì approvato lo schema di contratto di incarico professionale;

CONSIDERATO che con nota prot. Unico RA n. 0127997/23 del 23/03/2023 i professionisti incaricati hanno trasmesso all’Ufficio la documentazione relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica, nel quale si individua come intervento più vantaggioso in termini di convenienza tecnico-economica al fine di ripristinare la funzionalità della scuola dell’infanzia “Gemma Marconi” quello che prevede la demolizione e la ricostruzione in sito, con un costo complessivo dell’intervento prospettato pari a € 1.800.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione, a fronte del diverso costo pari a € 877.500,00 inizialmente previsto in programmazione dall’Ordinanza Speciale n°22/2021, definendo così una maggiorazione dei costi per un importo di € 922.500,00;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 39 del 24 aprile 2023 con la quale il RUP ha espresso, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, il proprio parere favorevole in merito alla proposta progettuale presentata dai professionisti incaricati, che comporta la totale demolizione e ricostruzione dell’edificio con la maggiorazione dei costi sopra indicata, richiedendone l’approvazione al SubCommissario competente per delega;

VISTA la nota prot. CGRTS 0032478 del 15/06/2023 con la quale il Sub Commissario, nell’ambito delle proprie competenze, ha autorizzato ai sensi dell’art. 3, comma, 1 dell’Ordinanza Speciale n° 22/2021 l’USR Abruzzo a procedere alla progettazione dell’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 57 del 23/06/2023, con la quale il RUP ha autorizzato la modifica di contratti già in essere con i professionisti incaricati, stipulati in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale n° 35 del 14 luglio 2022, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. c), del D. lgs. n. 50/2016, e nel rispetto del limite previsto dal comma 7 dello stesso articolo 106 ha quantificato il nuovo importo della prestazione, approvando in ultima analisi lo schema di *addendum* contrattuale;

CONSIDERATO che con la comunicazione del 25/09/2023, assunta al prot. Unico RA n° 0389750/23, i professionisti hanno depositato gli atti e i documenti relativi alla progettazione esecutiva;

CONSIDERATO che nell’ambito della progettazione esecutiva, essendo variata la tipologia dell’intervento previsto, si rende necessario acquisire specifico elaborato relativo alla relazione geologica, contenente la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito di cui al § 6.2.1. del D.M. 17/01/2018;

RILEVATO che l’USR Abruzzo dispone dei risultati delle indagini geologiche e sismiche già eseguite nell’ambito della progettazione dell’intervento di miglioramento sismico dell’edificio denominato “Regina Margherita” per il quale

svolge altresì il ruolo di soggetto attuatore ai sensi delle disposizioni di cui alla Ordinanza Speciale n° 22/2021, edificio situato nelle immediate adiacenze della scuola dell'infanzia "Gemma Marconi", che possono pertanto essere utilizzati per l'elaborazione della relazione geologica;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui *"ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto"*;

ATTESO che il personale in servizio presso l'USR Abruzzo, pur comprendendo professionisti con qualifica di geologo, non è in questa specifica occasione nella condizione di poter adempiere con l'urgenza richiesta anche al compito di predisposizione della relazione geologica per l'intervento in oggetto, per via del gran numero di fascicoli relativi alla ricostruzione pubblica e privata assegnati alla competenza istruttoria di ogni singolo professionista in forza all'Ufficio;

VALUTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016 per far ricorso a professionalità esterne che dispongano dei requisiti tecnici e professionali tali da poter svolgere i servizi tecnici in argomento;

DATO ATTO che l'USR Abruzzo dispone di un elenco di operatori economici dal quale attingere per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e/o attività connesse alla progettazione, istituito in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023;

RILEVATO che, nel suddetto elenco risulta iscritto il professionista geol. Mattia Coccagna, Codice fiscale: [REDACTED] P. IVA: 02090190675, con sede in [REDACTED] - via [REDACTED] professionista in possesso dei necessari requisiti tecnici, economici e professionali;

DATO ATTO che il corrispettivo per l'espletamento della prestazione professionale oggetto del presente affidamento, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I.13 al Codice dei contratti "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 è pari a 8.150,51 € (comprensivo di oneri previdenziali e al netto dell'IVA), e che pertanto, il servizio rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 2 dell'Ordinanza Speciale n° 49 del 26 luglio 2023 a tenore del quale *"i soggetti responsabili degli interventi... possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e, quindi, per un importo massimo di euro 215.000, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina"*;

RILEVATO che, trattandosi di un importo compreso all'interno della soglia sopra richiamata, è legittimo il ricorso all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

ATTESO che spese relative al presente affidamento trovano copertura all'interno del quadro economico dell'opera;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice in caso di affidamento diretto, l'atto di cui sopra individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere la relazione geologica relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi" di proprietà della Asp1 di Teramo;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di redazione della relazione geologica, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, predisposto da questo Ufficio, già accettato dal professionista, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- si intende procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- le operazioni relative alla presente procedura si svolgono attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e la stipula del contratto avviene mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine generato dallo stesso sistema MePA;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di consegna d'urgenza dell'esecuzione del contratto;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "*Principi e diritti digitali*" e 20 in tema di "*Principi in materia di trasparenza*";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 66, relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria, architettura e l'attività di progettazione;
- l'allegato II.12, parte V, al Codice dei contratti, recante "*Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura*";
- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- il libro II, parte V, Titolo IV in materia di requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti;

ATTESO che:

- l'operatore economico affidatario è abilitato su MePA nel bando "Servizi", categoria "Servizi professionali di consulenza ingegneristica";
- ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta a € 8.150,51 (ottomilacentocinquanta/51), comprensivo di quanto dovuto alla Cassa previdenziale ma al netto dell'IVA;
- l'operatore economico ha offerto per l'affidamento dell'appalto in argomento un prezzo di € 5.000,34

(cinquemila/34), al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA, pari ad un ribasso del 38,65% rispetto all'importo base determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste;

- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'USR Abruzzo ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità, economicità e di contenimento dei tempi;

DATO ATTO che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto il professionista selezionato non è stato affidatario di altri incarichi professionali in precedenza conferiti dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

VISTE le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese dall'operatore economico in merito al possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D. Lgs. 36/2023 ed in merito alla Clausola di Pantouflage, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);

DATO ATTO che l'operatore economico è iscritto nell'elenco speciale professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dell'operatore economico incaricato;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto, mediante lo strumento della Trattativa Diretta su MePA, dell'appalto del servizio di redazione della relazione geologica relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi" di proprietà della Asp1 di Teramo e di approvare la seguente documentazione, già accettata dall'operatore economico, unitamente alla proposta di affidamento:

- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- modello formulazione offerta;
- modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
- modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;

DATO ATTO che la garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del Codice;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei contratti, la garanzia definitiva non è richiesta in quanto si ritiene che la tipologia e l'entità, anche in termini economici, del lavoro affidato, unite al ridotto termine temporale previsto per la sua esecuzione, nonché la previsione del pagamento in unica soluzione a conclusione dell'intera prestazione con assenza di anticipazioni e/o pagamenti intermedi, siano elementi sufficienti a limitare l'esposizione della stazione appaltante ai rischi derivanti dalla mancata esecuzione della prestazione, evitando pertanto di richiedere all'operatore economico la costituzione di garanzie con conseguente ritardo nell'espletamento dell'appalto affidato;

CONSTATATO che il professionista incaricando è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali essendo titolare di polizza professionale n° HCC22-W0083425 del 30/06/2023 rilasciata dalla compagnia Tokio Marine Europe S.A. di Milano per un massimale di importo 250.000,00 euro;

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza attualmente in vigore, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

DATO ATTO che:

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B45E21002550001;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: A02A65BCC0;

CONSIDERATO di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento:

Corrispettivo per prestazioni professionali	8.150,51 €
Ribasso 38,65%	- 3.150,17 €
Corrispettivo al netto del ribasso	5.000,34 €
Oneri per Cassa previdenziale e assistenziale pari al 4%	200,01 €
Imponibile	5.200,35 €
IVA 22%	1.144,08 €
TOTALE	6.344,43 €

DATO ATTO che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni dell'Ordinanza Speciale n. 22/2021 sulle risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6 bis della Legge 241/90, dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DECIDE

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **affidare** l'incarico di redazione della relazione geologica relativa all'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell'infanzia denominata "Gemma Marconi" di proprietà della Asp1 di Teramo al professionista geologo **Mattia Coccagna**, Codice fiscale: [REDACTED] P. IVA: 02090190675, con sede [REDACTED], per un importo pari a € **5.000,34** (cinquemila/34), al netto degli oneri

- previdenziale e dell'IVA;
2. di **dare atto** che, trattandosi di un importo compreso all'interno del limite previsto, si è proceduto alla scelta del contraente mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36; specificando, altresì, che il professionista è stato individuato consultando l'elenco di operatori economici istituito dall'USR Abruzzo in attuazione del Decreto n° 2179 del 26 novembre 2021, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 12 del 23/02/2022 ed aggiornato con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 27 febbraio 2023 e che lo stesso professionista risulta abilitato su piattaforma MePA per il bando "Servizi", categoria "Servizi professionali di consulenza ingegneristica";
 3. di **dare atto** che l'importo dell'affidamento è stato determinato mediante l'applicazione di un ribasso del 38,65% rispetto all'importo base, determinato ai sensi del DM Giustizia 2016 per le prestazioni professionali richieste, pari a 8.150,51 €;
 4. di **dare atto** che le operazioni relative alla procedura di affidamento si sono svolte attraverso la piattaforma telematica (MePA) disposta da Consip spa, mediante lo strumento della Trattativa Diretta, e che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del documento d'ordine relativo alla negoziazione ID 3842844, generato dallo stesso sistema MePA;
 5. di **approvare** la seguente documentazione:
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - modello formulazione offerta;
 - modello comunicazione conto corrente Tracciabilità flussi finanziari;
 - modello dichiarazioni sostitutive (d.p.r. 445/2000) in merito al possesso dei requisiti;
 6. di **dare atto** che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di procedura di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) di importo inferiore a 40.000 euro, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti è stato attestato dall'operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e che l'USR Abruzzo si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità di tali dichiarazioni e, qualora, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, di procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
 7. di **dare atto** che risulta rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in quanto l'operatore economico selezionato non risulta essere affidatario di altri incarichi professionali conferiti in precedenza dall'USR Abruzzo nella veste di soggetto attuatore;
 8. di **dare atto** che:
 - il Responsabile unico del procedimento per l'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze speciali è il dott. Piergiorgio Tittarelli, nominato con Decreto n° 1509 del 7/09/2021 e confermato con Decreto n° 2102 del 16/11/2021, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.lgs. 50/2016 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: B45E21002550001;
 - il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: A02A65BCC0;
 9. di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

Valore economico dell'appalto	8.150,51 €
Ribasso 38,65%	- 3.150,17 €
Valore economico dell'appalto al netto del ribasso	5.000,34 €
IVA 22%	200,01 €
TOTALE	5.200,35 €

10. di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.S. n. 22/2021 e le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
11. di **dare atto** che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;
12. di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio online e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del Portale Istituzionale dell'USR Sisma 2016 Regione Abruzzo, ai sensi del D.lgs. n° 33/2013.

Teramo, 17 novembre 2023

**Il Dirigente del Servizio Ricostruzione
Pubblica USR 2016
Dott. Piergiorgio Tittarelli**
(f.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)